

IL TESTO SEGUENTE È RESO DISPONIBILE CON LA SOLA FINALITÀ DI UNA PIÙ AGEVOLE LETTURA

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 16 ottobre 2001 di Istituzione del Parco Geominerario storico ed ambientale della Sardegna

Come modificato dal DECRETO 8 settembre 2016 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'articolo 114, comma 10, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, il quale ha disposto l'istituzione, con Decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e d'intesa con la Regione Sardegna, del Parco Geominerario della Sardegna e ha altresì stabilito che quest'ultimo sarebbe stato gestito da un consorzio assimilato agli enti di cui alla Legge 9 maggio 1989, n.168, costituito dai ministeri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dalla Regione Sardegna, dai Comuni interessati ed, eventualmente, da altri soggetti interessati;

Visto il Decreto Ministeriale del 16 ottobre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.265 del 14 novembre 2001 di istituzione del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna;

Vista la Legge 8 Luglio 1986, n.349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10, della Legge 6 Luglio 2002, n.137", pubblicato nel supplemento ordinario n.28 alla Gazzetta Ufficiale n.45 del 24 febbraio 2004 e le specifiche competenze e attribuzioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n.73, recante il riordino degli Enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013, n.148, ed in particolare l'art.3 dedicato al riordino del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, che prevede la modifica dell'assetto del Consiglio Direttivo del Consorzio del Parco;

Visto il ricorso presentato dalla Regione Autonoma della Sardegna verso la previsione dell'art.3, del decreto del

Presidente della Repubblica n.73/2013, concernente il riordino degli organi del Consorzio di gestione del Parco;

Vista la sentenza breve emessa dal Tribunale Amministrativo regionale del Lazio sede di Roma Sezione prima n.9674/2013, del 13 novembre 2013, di accoglimento del ricorso presentato dalla Regione Autonoma della Sardegna;

Visto l'effetto della richiamata sentenza, l'annullamento dell'art.3, del decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n.73;

Considerata l'intervenuta disponibilità della Regione Autonoma della Sardegna ad avviare un confronto rivolto a condividere la riforma del decreto istitutivo ivi compresa l'individuazione della nuova composizione degli organi del Consorzio;

Considerata la Conferenza di servizi, svoltasi in data 14 dicembre 2015, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione Autonoma Sardegna, finalizzata a condividere le modifiche e le integrazioni del decreto Istitutivo e dello Statuto, conclusasi con una richiesta di approfondimento da parte del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Rilevato che, a seguito della richiamata richiesta si è svolto un successivo incontro il 18 febbraio 2016, tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'esito del quale si è pervenuti alla condivisione degli schemi di Decreto Istitutivo e di statuto del Consorzio Parco, come da verbale sottoscritto;

Considerata la Conferenza di servizi, svolta in data 22 marzo 2016, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Autonoma Sardegna, all'esito della quale si è concordato di procedere alla modifica dei testi del Decreto Istitutivo e dello Statuto per la successiva sottoscrizione degli atti;

Vista la nota n.6789 del 4 aprile 2016 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la quale è stato trasmesso il verbale della Conferenza di servizi del 22 marzo 2016, corredata di schema di decreto Istitutivo e di schema di Statuto alle Amministrazioni interessate ed alla Regione Autonoma della Sardegna per l'acquisizione della Delibera di Giunta Regionale di approvazione del nuovo schema di decreto interministeriale di istituzione del Parco;

Vista la nota n.6586 del 21 aprile 2016 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna ha chiesto di modificare il comma 5, dell'art.1 dello schema di Decreto Istitutivo allegato alla citata nota ministeriale del 4 aprile 2016, sostituendo le parole "in scala 1:25.000" con le parole "in scale 1:10.000";

Vista la nota prot.n.9538/Gab del 2 maggio 2016 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la quale è stata richiesta alla Regione Autonoma della Sardegna l'intesa prevista al comma 10, dell'art.114, della Legge 388 del 2000;

Vista l'intesa della regione Autonoma della Sardegna

Decreta:

Art. 1 - Istituzione del Parco

1. È istituito il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna parco geominerario della rete globale dei geoparchi riconosciuti dall'UNESCO, in attuazione del disposto dell'art.114, comma 10, prima parte, della legge 23 dicembre 2000, n.388.

2. Il territorio del Parco è delimitato secondo la perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale redatta sulla Carta Tecnica Regionale della regione Autonoma della Sardegna in scala 1:25.000 allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello Sviluppo economico ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerche ed in copia conforme presso la regione autonoma della Sardegna e la sede del consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna.

3. Il territorio di cui al precedente comma 2 è composto dalle aree di interesse come di seguito denominate: Monte Arci, Orani-Guzzurra-Sos Enattos, Funtana Raminosa; Argentiera-Nurra-Gallura, Sarrabus-Gerrei, Sulcis, Iglesiente; Arburese-Guspinese delimitate nella cartografia di cui al comma 2.

4. La perimetrazione del Parco come sopra individuata può essere modificata, nel rispetto delle previsioni della pianificazione paesaggistica regionale, dal Ministri concertati, anche in funzione della volontà espressa, con le modalità disciplinate nello statuto e nel regolamento del Parco, dagli enti locali interessati.

5. All'interno del perimetro di cui al precedente comma 2 sono identificate, sulla base del riconoscimento delle loro specificità, nel rispetto della pianificazione paesaggistica regionale, le seguenti aree, da indicarsi nella cartografia redatta sulla C.T.R. della R.A.S. in scala 1:10000, da individuarsi entro 12 mesi dall'emanazione del presente decreto:

- a. Aree minerarie di rilevanza non geomineraria che presentano un rischio suolo, sottosuolo e idrogeologico;
- b. Aree di contesto del Parco con monumentalità paesaggistica geomorfologica e cromatica: comprendono solo aree legate all'attività mineraria che possono assumere uno stato di monumentalità paesaggistica, geomorfologica e cromatica, quali i fanghi rossi;
- c. Aree minerarie a forte valenza di archeologia industriale: comprendono le aree e le cave già presenti all'interno del Piano regionale della Attività Estrattive e qualunque altra area non cernita ma ritenuta valida ai fini della salvaguardia quali ex laverie, macchinari, pozzi e altri elementi di archeologia industriale mineraria
- d. Aree minerarie a prevalenza geomorfologica con eventuali modifiche derivanti da discariche: comprendono le aree con caratteristiche di valenza geomorfologica quali dune, altopiani, vuoti minerari; in particolare, comprendono le aree derivanti da attività mineraria che rappresentano ormai elementi distintivi della morfologia dei luoghi e delle cose, quali ad esempio grossi scavi di coltivazione che da decenni fungono da testimoni dell'attività mineraria e che

hanno modificato permanentemente lo stato originario dei luoghi.

6. Il Consiglio Direttivo del Parco, sentito il Comitato Tecnico scientifico, provvede alla identificazione, sulla base di specifica individuazione e valutazione scientifica, degli areali, dei manufatti e degli elementi significativi dell'attività mineraria con rilevante valore storico e culturale e ambientale meritevoli di concrete azioni di conservazione, e provvede alla definizione della relativa disciplina d'uso, che è parte rilevante delle previsioni del Regolamento del Parco di cui all'art.14, fatte salve le competenze del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi del decreto legislativo n° 42/2004.

Art. 2 - Finalità e attività del Parco

1. Il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, nel rispetto degli impegni che gli enti locali hanno assunto con la sottoscrizione della "Carta di Cagliari", persegue la finalità di assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico, storico-culturale ed ambientale dei siti e dei beni ricompresi nel territorio di cui al precedente art. 1 ove le popolazioni locali hanno svolto nel tempo un'intensa attività estrattiva e di utilizzo delle risorse geologiche e minerarie, e di garantire uno sviluppo economico e sociale dei territori interessati in un'ottica di sviluppo sostenibile.

2. A tal fine sono poste in essere le seguenti attività:

- a) recuperare e salvaguardare, per fini ambientali, scientifici, formativi, culturali e turistici, i cantieri e le strutture minerarie e i siti geologici con particolare riguardo a quelli ambientalmente più compromessi ed a quelli più rappresentativi sotto l'aspetto tecnico-scientifico e storico-culturale;
- b) recuperare e salvaguardare, nel rispetto delle disposizioni definite in materia dal decreto legislativo n.42/2004 in particolari strutture museali e archivistiche il patrimonio di archeologia industriale e quello archivistico e documentale, librario e fotografico di interesse conoscitivo della storia e della cultura mineraria;
- c) proteggere e salvaguardare, compatibilmente con il risanamento ambientale dei siti e le previsioni e prescrizioni del Piano paesaggistico regionale gli habitat e il paesaggio culturale generato dall'attività mineraria;
- d) proteggere e salvaguardare le zone di interesse archeologico individuate ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo n.42/2004 e i valori antropici delle attività umane connesse all'espletamento delle attività minerarie;
- e) promuovere e sostenere attività educative, ricreative, sportive e artistico-culturali compatibili con i valori da salvaguardare e valorizzare;
- f) promuovere, sostenere e sviluppare nel quadro dello sviluppo sostenibile attività di formazione e di ricerca scientifica e tecnologica nei settori delle georisorse, dei materiali innovativi, dell'ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio e delle fonti energetiche

alternative, anche attraverso la costituzione, con altri soggetti pubblici e privati, di centri di formazione e di ricerca di eccellenza a livello internazionale;

- g) collaborare con gli enti locali e con le istituzioni nazionale e internazionali competenti al fine di concorrere, con attività di promozione e di sostegno, alla creazione nel territorio del Parco di un nuovo processo integrato di sviluppo sostenibile nei settori del turismo ecologico e culturale, dell'artigianato tradizionale e innovativo locale, della trasformazione industriale delle materie prime locali, anche attraverso la realizzazione delle relative opere infrastrutturali, da realizzarsi prioritariamente attraverso il restauro delle strutture esistenti riducendo di conseguenza il consumo di ulteriore territorio;
- h) curare, d'intesa con gli enti locali preposti, il coordinamento degli interventi di bonifica, di riabilitazione e di recupero dei compendi immobiliari ex-minerari di cui agli specifici piani previsti dalle norme vigenti.
- i) svolgere, in riferimento alla geologia dell'intera Sardegna, attività di carattere esclusivamente scientifico e culturale anche a scopo divulgativo.

3. In ogni caso, sono fatte salve, nell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, le competenze autorizzate e specificamente attribuite agli enti locali e ai sensi del D.Lgs. 42/2004 al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Art. 3 - Disciplina d'uso del Parco

1. Oggetto della disciplina d'uso del Parco sono il territorio di cui all'art.1, comma 2, le aree di cui allo stesso art.1, comma 5, e gli areali, i manufatti e gli elementi significativi in esse presenti di cui al successivo comma 6. Sono fatte salve, sempre e comunque, le previsioni, le prescrizioni e le competenze stabilite dal decreto legislativo n.42/2004.

2. Nel Parco geominerario Storico Ambientale della Sardegna, nelle aree di cui all'art.1, comma 5, lettere a), b), c) e d), e con riguardo agli areali, ai manufatti e agli elementi significativi di cui all'art.1, comma 6, sono vietati:

- a) i mutamenti riferiti all'utilizzazione dei terreni e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio e sugli equilibri paesaggistici, ambientali, ecologici, idraulici, idrogeotermici e geominerari ed in contrasto con le finalità istitutive di cui all'art.2 del presente decreto, fatte salve le ulteriori previsioni e prescrizioni del P.P.R.;
- b) il danneggiamento e la distruzione di manufatti, dei beni, delle strutture sotterranee e superficiali e delle infrastrutture connesse all'attività mineraria storica;
- c) l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti ad esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo ai sensi dell'art.3 del DPR 380/2001, a meno che non siano previste per la realizzazione delle attività indicate all'art.2, comma 2.

3. Nel territorio del Parco sono comunque vietate le attività incompatibili con le finalità istituzionali del Parco medesimo, che comportino il deturpamento dei manufatti e dei beni appartenenti al patrimonio o dei beni archeologia industriale, ivi compresi i beni immobili, puntuali e di rete, gli elementi sotterranei e le infrastrutture che li compongono.

4. Con particolare riferimento alle aree, ai manufatti e agli elementi di cui all'art.1, commi 5 e 6, fatte salve le competenze di cui al precedente art.2, comma 4, e ferme restando le previsioni, prescrizioni e competenze stabilite ai sensi del D.Lgs. 42/2004, al fine di perseguire le finalità dettate dal medesimo art.2, dall'entrata in vigore del presente decreto sono vietati:

- a. tutti gli interventi di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie che non siano coerenti con i preesistenti caratteri di conformazione territoriale;
- b. gli interventi edilizi riguardanti le architetture storiche, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo ai sensi dell'art.3 del DPR 380/2001, nonché di ristrutturazione edilizia che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, previa autorizzazione del Parco e ferme restando le disposizioni stabilite nel D.Lgs. 42/2004;
- c. le demolizioni che non riguardano le superfetazioni, nonché le demolizioni dei manufatti e degli elementi significativi riconosciuti ai sensi dell'art.1, comma 6;
- d. lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate;
- e. il campeggio e il commercio ambulante al di fuori delle aree destinate a tale scopo e appositamente attrezzate.

5. Le attività e gli interventi autorizzati dopo l'entrata in vigore del decreto istitutivo del 2001 devono essere conformi a quanto in esso previsto. Restano salve le attività e gli interventi che risultino già autorizzati alla data di entrata in vigore del detto decreto istitutivo del 2001 realizzati entro i termini di validità dei relativi titoli abilitativi. Allo scadere dei titoli abilitativi, le attività ancora in essere devono essere nuovamente autorizzate secondo le previsioni e prescrizioni del presente decreto. Restano ferme le previsioni, prescrizioni e competenze stabilite ai sensi del decreto legislativo n.42/2004.

6. Nelle more dell'approvazione del Regolamento di cui all'art.14, il Direttore del Consorzio, sentito il Comitato tecnico-scientifico, rilascia nulla osta/autorizzazione di competenza del Parco per gli interventi e le attività compatibili con le finalità dettate dall'art.2, nel rispetto della disciplina d'uso prevista dal presente articolo.

Art. 4 - Consorzio del Parco

1. La gestione del Parco è affidata ad un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, dalla regione autonoma della Sardegna, dalle province o enti subentranti e dai comuni interessati, dalle Università di

Cagliari e di Sassari da associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 13 della Legge 8 luglio 1986 n.349 nonché portatrici di interessi diffusi aventi scopo e finalità sociali e statutarie attinenti a quelle del Parco. Possono richiedere di far parte del consorzio di cui al presente articolo anche altre istituzioni pubbliche o private aventi scopo e finalità sociali o statutarie attinenti a quelle del Parco; la richiesta è valutata dal consorzio del Parco secondo le norme previste dallo statuto.

2. Il consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è assimilato agli enti di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, con potestà statutaria e regolamentare nei limiti di cui alla legge stessa. La denominazione ufficiale del consorzio è "Consorzio del Parco geominerario storico-ambientale della Sardegna". La sede del consorzio è presso il proprio ufficio di presidenza, ubicato in uno dei territori ricompresi nella perimetrazione di cui all'art.1.

3. Nell'ambito dei territori e dei siti del Parco, come definiti nel precedente art.1, il consorzio è competente allo svolgimento dell'attività di cui al precedente art. 2 al fine di garantire e tutelare:

- a) il contesto geologico-strutturale con le sue peculiarità giacimentologiche, mineralogiche, carsiche e paleontologiche;
- b) l'insieme delle testimonianze storico-culturali dell'attività mineraria comprendenti: il patrimonio tecnico-scientifico legato alle opere dell'arte, della tecnica e dell'ingegneria mineraria; il patrimonio archeologico industriale delle strutture sotterranee e superficiali più rappresentative e delle infrastrutture, con particolare riferimento ai sistemi di collegamento e di trasporto; il patrimonio documentale delle opere, degli insediamenti, delle tradizioni, delle conoscenze, degli usi e dei costumi e delle vicende umane dell'attività mineraria;
- c) i siti e gli habitat connessi al paesaggio culturale generato dall'uomo per l'espletamento dell'attività mineraria;
- d) i reperti archeologici e storico-culturali connessi all'espletamento dell'attività mineraria.

4. Il consorzio, nei territori e nei siti da cui è costituito il Parco, assicura la gestione unitaria delle sue competenze e finalità come individuate dal presente decreto.

5. Rimangono escluse dalla disciplina del presente decreto e dalle competenze del consorzio tutte le attività non direttamente riconducibili alle predette finalità ed attività e in ogni caso quelle relative agli usi civici, ai diritti reali dei singoli e delle collettività sociali, agli interventi forestali e di difesa del suolo, alle attività agricole e zootecniche, all'esercizio della caccia e della pesca nonché ad ogni altra attività collegata all'uso del territorio la cui disciplina e regolamentazione sia già attribuita da norme statali o regionali, anche regolamentari, alla competenza dello Stato, della regione e di altri enti locali.

Art. 5 - Organi del consorzio Parco

1. Sono organi di indirizzo, di programmazione e di controllo del consorzio del Parco:

1. il presidente;
2. il consiglio direttivo;
3. la comunità del Parco;
4. il collegio dei revisori dei conti.

2. È organo di gestione del consorzio del Parco il direttore del Consorzio del Parco.

3. È organo consultivo del consorzio del Parco il comitato tecnico-scientifico del Parco.

Art. 6 - Presidente del consorzio del Parco

1. Il presidente del consorzio del Parco, scelto tra persone di comprovata capacità professionali nelle materia di interesse del Parco, è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il presidente della regione Sardegna.

2. Con separato decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è indicata l'indennità spettante al Presidente del Consorzio;

3. Il Presidente del Consorzio del Parco dura in carica cinque anni e può essere rinominato per un solo ulteriore mandato:

4. Il Presidente del Consorzio del Parco ne ha la legale rappresentanza, sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali di qualsiasi natura, promuove le azioni ed adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili per la tutela degli interessi del Parco. I provvedimenti urgenti ed indifferibili sono sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva all'adozione degli stessi.

5. La carica del Presidente del Consorzio del Parco è incompatibile con qualsiasi carico politico elettivo.

Art. 7 - Consiglio direttivo del consorzio del Parco

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Consorzio del Parco, che lo presiede, e da dieci componenti, di cui quattro in rappresentanza e su proposta dei Ministeri cui all'art.4, comma 1, tre in rappresentanza e su proposta dei Comuni facenti parte della Comunità del Parco riuniti in assemblea dei Sindaci, di cui invitato permanentemente, senza diritto di voto e senza oneri a carico dell'amministrazione e tre in rappresentanza e su proposta della Regione Autonoma della Sardegna, di cui uno invitato permanentemente, senza diritto di voto e senza oneri a carico dell'amministrazione, ed uno dei quali può essere espressione delle Associazioni che fanno parte del Consorzio.

2. Il Consiglio si intende regolarmente costituito con la nomina di cinque componenti su nove. Nel caso di mancato designazione dei rappresentanti, il Ministro dell'Ambiente, trascorsi 45 giorni dalla nomina del Consiglio Direttivo, può esercitare il potere sostitutivo e provvedere alla nomina di quelli mancanti.

3. I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti fra persone di comprovata competenza esperienza professionale nelle materie di competenza del Parco ovvero tra amministratori degli enti locali interessati e nominati con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto coi Ministeri consorziati e d'intesa col Presidente della Regione Autonoma della Sardegna.

4. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i singoli componenti possono essere rinnovati per un solo ulteriore mandato.

5. Il Consiglio Direttivo, secondo quanto meglio specificato nello statuto, esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare; delibera sugli atti rientranti tra tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, predisporre ed adotta i regolamenti del Parco.

6. La partecipazione al Consiglio Direttivo è a titolo gratuito e non dà diritto ad assegnazione di compensi, comunque denominati, ed a gettoni di presenza. I rimborsi delle spese sostenute nell'espletamento delle funzioni devono essere documentate e sono a carico del Consorzio.

Art. 8 - Comunità del Parco

1. La comunità del Parco è composta da un rappresentante di ogni ente o soggetto giuridico che aderisce al Consorzio del Parco.

2. I comuni e le province o enti subentranti che aderiscono al consorzio sono rappresentate rispettivamente dal sindaco e dal presidente o da un loro delegato.

3. I componenti della comunità del Parco durano in carica per un periodo corrispondente al mandato dell'ente di provenienza che li ha espressi e, in ogni caso, fino all'insediamento dei successori.

4. La comunità del Parco svolge le funzioni deliberative, consultive e di indirizzo previste nello statuto.

Art. 9 - Direttore del Consorzio del Parco

1. Il direttore del *Consorzio del Parco* è l'organo responsabile della gestione del Parco e risponde dell'esercizio delle sue attribuzioni al consiglio direttivo. In qualità di capo della articolata struttura amministrativa, al direttore spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi e di diritto privato, compresi tutti gli atti che impegnano il consorzio verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, avendo per la sua carica autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Il direttore dura in carica cinque anni ed è nominato dal consiglio direttivo, con le modalità individuate dallo statuto, tra persone di sperimentata competenza ed esperienza maturata in incarichi dirigenziali espletati sia nel settore pubblico che privato.

3. Il direttore è responsabile dell'attività del Parco, della sua gestione e dei relativi risultati perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività individuata dallo statuto.

Art. 10 - Responsabili delle sedi distaccate d'area del Parco

1. Nelle sedi distaccate d'area del Parco, qualora istituite secondo le previsioni dello statuto, il relativo responsabile è nominato dal consiglio direttivo, su proposta del direttore del Consorzio del Parco, tra persone di sperimentata competenza.

2. Il responsabile delle sedi distaccate d'area è responsabile delle attività di gestione tecnica e amministrativa del Parco nella propria area di competenza, sovrintende alla organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo assegnate alla propria area e risponde del suo operato al direttore del Parco.

Art. 11 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente della Regione Sardegna, su proposta dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è composto da:

- a) un membro effettivo con funzioni di presidente designato dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- b) un membro effettivo ed uno supplente designati dal Presidente della Regione Sardegna;
- c) un membro effettivo ed uno supplente designati dall'assessore regionale della difesa dell'ambiente.

2. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo contabile sugli atti del consorzio secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento di contabilità adottato dal consiglio direttivo secondo i principi contenuti nella legge 9 maggio 1989, n. 168, e secondo i principi di contabilità di Stato di cui alle relative leggi.

3. I revisori dei conti devono essere iscritti nel relativo registro.

4. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni.

Art. 12 - Comitato tecnico-scientifico del Parco

1. Il Comitato tecnico-scientifico del Parco ha funzioni propositive e consultive; dura in carica cinque anni, è composto dal segretario Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Sardegna e da quattro membri scelti tra docenti universitari ed esperti di sperimentata competenza nelle seguenti aree disciplinari:

- a) un esperto in materie geologico-minerarie e ambientali;
- b) un esperto in materie storico-archeologiche e museali;
- c) un esperto in materie economico sociali e di marketing territoriale;
- d) un esperto in materie di pianificazione territoriale.

I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna previa acquisizione, in riferimento ai primi due esperti, delle indicazioni delle Università di Cagliari e Sassari;

2. Il Comitato tecnico-scientifico esprime parere obbligatorio sulle proposte pluriennali di investimento; sulla pianificazione strategica; sul piano economico-sociale di gestione; sul piano territoriale; sul Regolamento del Parco. Esprime, inoltre, parere su ogni altra questione afferente la gestione del Parco sottopostagli dal Presidente del Parco o dal Direttore.

3. Il Comitato tecnico-scientifico è convocato dal Presidente del Consorzio del Parco che ne coordina i lavori senza espressione di voto.

Art. 13 - Entrate e spese del consorzio

1. Costituiscono entrate del consorzio del Parco, oltre ai finanziamenti di cui all'art. 114, comma 10, della legge n. 388/2000:

- a) i contributi ordinari e straordinari della Comunità europea, nonché di enti ed organismi internazionali, dello Stato, della regione autonoma della Sardegna, delle province, dei comuni e di altri enti pubblici statali e locali;
- b) i lasciti, le donazioni, le erogazioni liberali in denaro di cui la legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) i redditi patrimoniali derivanti anche da dismissione di beni ed attività a soggetti privati, o da forme di accordi e concessioni di utilizzazioni dei medesimi;
- d) i diritti di ingresso e di privativa in zone e in strutture museali del Parco e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
- e) i contributi eventuali dei privati che svolgono attività turistiche, industriali, artigianali, agricole, commerciali e promozionali;
- f) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari di sorveglianza e salvaguardia;
- g) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività del consorzio del Parco.

2. Le spese del consorzio del Parco sono gestite in conformità al regolamento di amministrazione, contabilità e finanza approvato secondo le modalità stabilite dal successivo art.15.

Art. 14 - Regolamento del Parco

1. Il regolamento del Parco disciplina l'esercizio delle attività consentite nel territorio del Parco, in particolare per quanto riguarda gli areali, i manufatti e gli elementi significativi individuati nelle sub-aree ai sensi dell'art.1, comma 6, e prevede apposite norme di coordinamento con gli altri atti di pianificazione regionale.

2. Il Regolamento del Parco è redatto nel rispetto delle seguenti direttive:

- a) conservare le caratteristiche essenziali delle aree di insediamento produttivo di interesse storico-culturale;

- b) prevedere che gli interventi di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie sia coerente con l'organizzazione territoriale;
- c) consentire per le architetture storiche interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinari, di consolidamento statico, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
- d) consentire la demolizione solo per le parti incongrue;
- e) disciplinare i cambi di destinazione d'uso ritenuti compatibili con la consistenza storico culturale dei beni stessi;
- f) consentire nuove recinzioni derivanti da parcellizzazioni dei fondi agricoli se congruenti con il contesto;
- g) nelle aree minerarie a prevalenza geomorfologica con eventuali modifiche derivanti da discariche dovute alle attività minerarie dismesse, nelle aree di sedime degli impianti industriali dismessi, alle discariche dismesse o abusive, oltre alle operazioni di bonifica, di messa in sicurezza e recupero, promuovere, ove possibile, il ripristino dei luoghi, anche al fine della valorizzazione turistica ambientale, tenendo conto della conservazione dell'identità storica e culturale del paesaggio. Il piano di valorizzazione turistico-ambientale sono ammessi solo se compatibili con i caratteri specifici del territorio;
- h) nei villaggi minerari e industriali a matrice storica, al fine di mantenere l'impianto morfologico e il rapporto volumetrico e percettivo con il contesto naturale, prevedere interventi di recupero, di riqualificazione e di ristrutturazione dei siti, anche con modificazione delle destinazioni d'uso dei singoli edifici;
- i) nei villaggi minerari e industriali a matrice storica, prevedere demolizioni di corpi di fabbrica la cui genesi sia marginale rispetto all'impianto principale;
- l) nei villaggi minerari e industriali a matrice storica, prevedere la demolizione e ricostruzione, anche non strettamente filologica, di fabbricati le cui condizioni statiche ne impediscano il recupero e il cui impianto strutturale non sia compatibile con le nuove destinazioni d'uso;
- m) recuperare gli approdi minerari dismessi.

3. Il Regolamento del Parco è adottato con delibera del Consiglio Direttivo del Consorzio a maggioranza assoluta dei componenti e trasmesso al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, d'intesa con la regione Sardegna, lo approva.

4. Il regolamento del Parco è pubblicato nella gazzetta Ufficiale della repubblica italiana e sul bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e le sue previsioni sono recepite negli strumenti urbanistici comunali, in particolare per quanto riguarda gli areali, i manufatti e gli elementi significativi di cui all'art.1, commi 5 e 6.

Art. 15 - Statuto e regolamento del consorzio

Lo statuto del Parco definisce l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti.

Il primo statuto ed il primo regolamento di amministrazione e contabilità e finanza del consorzio sono predisposti da una commissione composta da cinque componenti di cui uno in rappresentanza dei Ministeri interessati, uno in rappresentanza della regione autonoma della Sardegna, uno in rappresentanza delle province, uno in rappresentanza dei comuni facenti parte del consorzio stesso ed uno in rappresentanza delle università dell'isola.

2. I regolamenti, di seguito elencati, sono elaborati dal Consiglio Direttivo del Consorzio del Parco che li trasmette agli Enti consorziati ed alle Amministrazioni competenti per materia. I regolamenti sono approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previo parere delle Amministrazioni competenti per materia.

- a) Il regolamento di organizzazione e funzionamento disciplina le procedure di funzionamento degli organi e i criteri per la definizione dei compensi; l'articolazione delle strutture e i relativi compiti.
- b) Il regolamento del personale, nell'ambito della normativa e del contratto di lavoro vigente per gli enti pubblici di ricerca disciplina le procedure di assunzione del personale.
- c) Il regolamento di amministrazione, contabilità e finanza disciplina l'attività amministrativo contabile, l'attività contrattuale, la partecipazione a società e consorzi.
- d) Il regolamento per la concessione di contributo e benefici individua i requisiti per la loro ammissibilità, nonché le procedure per la loro erogazione.

3. Le modifiche allo statuto sono adottate con delibera del Consiglio Direttivo del Consorzio a maggioranza assoluta dei componenti e trasmesse al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, d'intesa con la Regione Sardegna, l'approva.

4. Le modifiche al regolamento del Consorzio avvengono ad opera del Consiglio Direttivo del Consorzio secondo le procedure e modalità indicate nel precedente comma 2.

**Art.16 - Comitato di gestione provvisoria del Parco
Soppresso**

Art. 17 - Regime autorizzativo

1. Tutte le attività previste per il perseguimento delle finalità di cui all'art.2 del presente decreto sono sottoposte al preventivo parere del Direttore, che sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art.12, rilascia il nulla osta/autorizzazione.

2. Nel regolamento di cui all'art. 14 vengono definiti i presupposti, i termini e le modalità per la richiesta e per l'espressione del parere nonché per il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 17 - Sanzioni

A norma dell'art. 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per le sanzioni relative all'inosservanza di quanto previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, laddove compatibili con il dettato di cui all'art. 30 medesimo.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2016

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare GALLETTI

visto per il concerto

Il Ministro dello sviluppo economico CALENDÀ

Il Ministro dell'istruzione e dell'università e della ricerca
GIANNINI

visto per l'intesa

Il Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo
FRANCESCHINI